

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 28 luglio 2009, n. 220

Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate». (10G0066)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 36, comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, alla lettera q), «S. Maria di Castellabate», e l'articolo 19, comma 5, che prevede l'approvazione con decreto del Ministro dell'ambiente di un regolamento delle aree marine protette che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e in particolare l'articolo 14, comma 1, lettera f), che abroga l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e l'articolo 4, comma 1, che istituisce la segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, la quale accorpa la segreteria tecnica per le aree marine protette;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;

Vista l'istruttoria preliminare per l'istituzione e la regolamentazione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate» svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine, riportata nella relazione dell'11 luglio 2003;

Visto che il collegio della sezione centrale di controllo di legittimità su atti della Corte dei conti, convocata per l'esercizio del controllo preventivo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nell'adunanza del 18 maggio 2006, ha deliberato di ricusare il visto e la conseguente registrazione dello schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio istitutivo dell'area marina protetta «S. Maria di Castellabate» ritenendo che, in sede di istituzione delle aree marine protette, le deroghe ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, debbano essere inserite nell'apposito regolamento previsto dal comma

5 del medesimo articolo di legge;

Considerato opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione, procedere alla predisposizione di uno schema di decreto istitutivo e di uno schema di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «S. Maria di Castellabate», da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il rispetto degli accordi intercorsi in sede istruttoria con le amministrazioni territoriali interessate;

Visto l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», espresso dal comune di Castellabate con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 28 aprile 2007;

Visto il parere sull'istituzione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», espresso dalla provincia di Salerno con nota protocollo n. 03/Ass del 20 febbraio 2004, e il successivo parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta confermato dalla medesima Provincia in sede di Conferenza Unificata;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», espresso dalla regione Campania con nota n. 2785/SP del 15 ottobre 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di istituzione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate»;

Visto il parere favorevole sulla proposta di regolamento di disciplina espresso nella seduta del 18 ottobre 2007 dalla Conferenza Unificata, ai sensi del citato articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 651/2008 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 febbraio 2008;

Vista la nota dell'8 aprile 2008 protocollo UL/2008/3623 con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dall'articolo 17, comma, 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato necessario procedere all'approvazione del regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Decreta:

Art. 1

E' approvato l'allegato regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 luglio 2009

Il Ministro: Prestigiacomo

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti:

Note alle premesse:

- La legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1983, n. 16, S.O.

- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, S.O.

- Si riportano i testi dei commi 3 e 4, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».

- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 36, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.:

«Art. 36(Aree marine di reperimento). - 1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:

- a) Isola di Gallinara;
- b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
- c) Secche di Torpaterno;
- d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
- e) Costa degli Infreschi;
- f) Costa di Maratea;
- g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
- h) Costa del Monte Conero;
- i) Isola di Pantelleria;
- l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;

m) Acicastello - Le Grotte;
n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);
o) Capo Spartivento - Capo Teulada;
p) Capo Testa - Punta Falcone;
q) Santa Maria di Castellabate;
r) Monte di Scauri;
s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
t) Parco marino del Piceno;
u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «regno di Nettuno»;
v) Isola di Bergeggi;
z) Stagnone di Marsala;
aa) Capo Passero;
bb) Pantani di Vindicari;
cc) Isola di San Pietro;
dd) Isola dell'Asinara;
ee) Capo Carbonara;
ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano»;
ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei cetacei»;
ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco.

- Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 19, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.

«5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, e' approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.».

- Il testo del comma 1, dell'art. 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' il seguente:

«Art. 4 (Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' istituita la segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, che accorpa la segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato dall'art. 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e la segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, istituita ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93.».

- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O.

- Si riporta il testo del comma 6, dell'art. 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132.

«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni o di conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui

all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10:

«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);

e) -.

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.».

- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 3, della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394:

«3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono

vietati:

a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;

b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;

c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;

e) la navigazione a motore;

f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.».

- Si riporta il testo dell'art. 77, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.:

«Art. 77 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 .

2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.».

Allegato

di cui all'art. 1

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO

di cui all'art. 1

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
CONSENTITE NELLE DIVERSE ZONE
DELL'AREA MARINA PROTETTA
"SANTA MARIA DI CASTELLABATE"**
(ex articolo 19, comma 5, legge 6 dicembre 1991, n. 394)

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento definisce la suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta "Santa Maria di Castellabate", come delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e individua le attività consentite in ciascuna zona, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende:

- a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
- b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
- c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
- d) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
- e) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;
- f) «centri di immersione», le società, imprese, associazioni o circoli sportivi che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
- g) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 10 e inferiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;



- h) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;
- i) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale, quali preferenzialità nelle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;
- j) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
- k) «natante», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- l) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- m) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- n) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
- o) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;
- p) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
- q) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999;
- r) «trasporto passeggeri» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
- s) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;
- t) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- u) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.



Art. 3 – Finalità, delimitazione dell'area marina protetta e attività non consentite

1. Sono fatte salve le finalità e la delimitazione dell'area marina protetta “Santa Maria di Castellabate” e le attività non consentite, come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo.

TITOLO II DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE


Art. 4 – Zonazione dell'area marina protetta

1. L'area marina protetta è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, riportate nella rielaborazione grafica della carta n. 10 dell'Istituto Idrografico della Marina, allegata al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante.
2. La zona A di riserva integrale comprende il seguente tratto di mare riportato nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:
 - a) il tratto di mare prospiciente la costa compresa tra Punta Tresino e Vallone Maroccia, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine				Longitudine			
J1	40°	20′	21	N	14°	56′	84	E (in costa)
J	40°	20′	49	N	14°	56′	32	E
L	40°	19′	49	N	14°	55′	85	E
L1	40°	19′	10	N	14°	56′	30	E (in costa)

3. La zona B di riserva generale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:
 - a) il tratto di mare circostante la zona A di Punta Tresino, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine				Longitudine			
A1	40°	20′	20	N	14°	57′	15	E (in costa)
A	40°	20′	74	N	14°	56′	55	E
B	40°	20′	74	N	14°	55′	45	E
T	40°	18′	64	N	14°	54′	93	E
T1	40°	18′	64	N	14°	56′	75	E (in costa)



- b) il tratto di mare prospiciente la costa compresa tra Punta Torricella e Punta dell'Ogliastro, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
P1	40° 15'. 83 N	14 55'. 45 E (in costa)
P	40° 15'. 37 N	14 50'. 50 E
Q	40° 13'. 79 N	14 50'. 50 E
R	40° 13'. 79 N	14 54'. 05 E
S	40° 12'. 94 N	14 55'. 01 E
S1	40° 13'. 73 N	14 56'. 24 E (in costa)

3. All'interno della zona B è individuata una sottozona sottoposta ad un più elevato regime di tutela ambientale a motivo del particolare interesse naturalistico, delimitata dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
M1	40° 14'. 21 N	14° 55'. 07 E (in costa)
M	40° 13'. 79 N	14° 54'. 54 E
N	40° 13'. 34 N	14° 55'. 05 E
N1	40° 13'. 81 N	14° 55'. 89 E (in costa)

5. La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, riportato nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento.
6. Le coordinate geografiche indicate nel presente regolamento sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84.


Art. 5 - Attività consentite

1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta "Santa Maria di Castellabate" e delle sue finalità istitutive, in deroga a quanto disposto all'articolo 5 del decreto istitutivo, sono consentite:

Zona A di riserva integrale	<ul style="list-style-type: none"> a) le attività di soccorso e sorveglianza; b) le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore; c) le attività di ricerca scientifica debitamente autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta.
Zona B di riserva generale	<ul style="list-style-type: none"> a) le attività consentite in zona A; b) la balneazione; c) la navigazione, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante;




<p style="text-align: center;">Zona B di riserva generale</p>	<ul style="list-style-type: none">d) l'accesso, alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico;e) l'accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, e alle imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2;f) l'accesso, alle imbarcazioni, per dodici mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento;g) l'accesso, alle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore;h) l'ormeggio, ai natanti e alle imbarcazioni, in zone individuate e autorizzate dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;i) l'ancoraggio, ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali;j) l'esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni compresi nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;k) l'attività di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni compresi nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;l) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nei Comuni compresi nell'area marina protetta;m) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore e aventi sede legale nei Comuni compresi nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente regolamento;n) le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore.
--	--



	<p>Nella sottozona, come individuata all'articolo 4, comma 4, sono consentite esclusivamente le attività di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), j), m).</p> <p>Inoltre, nel tratto di mare antistante la costa ovest dell'Isola di Licoso, al fine di tutelare le bioconcrezioni formate dal vermetide <i>Dendropoma petraeum</i>, il soggetto gestore individua un tratto di mare di 50 metri dalla costa in cui sono consentite esclusivamente le attività di cui ai precedenti punti a), d), j), m).</p>
<p>Zona C di riserva parziale</p>	<p>a) le attività consentite in zona A e in zona B;</p> <p>b) l'accesso alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2;</p> <p>c) l'ormeggio, alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;</p> <p>d) la navigazione a motore a velocità non superiore a dieci nodi, all'interno di un corridoio individuato dal soggetto gestore, previo parere della Commissione di Riserva ed approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, alle unità navali in transito da e per il cantiere navale esistente in zona Punta dell'Inferno, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto;</p> <p>e) la pesca sportiva, con lenza e canna, previa autorizzazione del soggetto gestore, per i non residenti nei Comuni compresi nell'area marina protetta.</p> <p>f) l'impiego di fuochi d'artificio in occasione di feste tradizionali, previa l'autorizzazione del soggetto gestore.</p>

2. Ai fini del presente decreto e della previsione di misure di premialità ambientale nel regolamento di cui al successivo articolo 6, sono individuate le unità da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti:
 - a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
 - b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la direttiva 2003/44/CE;
 - c) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78;
3. In zona B e C è consentita la navigazione a motore, a velocità non superiore ai dieci nodi, nel corridoio delimitato dai seguenti punti:

Punto	Latitudine				Longitudine			
1	40°	16′	14	N	14°	52′	83	E
2	40°	13′	12	N	14°	52′	83	E
3	40°	16′	14	N	14°	53′	16	E
4	40°	13′	12	N	14°	53′	16	E



Art. 6 - Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta


1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di disciplina delle attività consentite, su proposta dell'Ente gestore, previo parere della Commissione di Riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 979 del 1982.
2. Il regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al presente articolo, non sono consentite le attività di cui all'articolo 5 per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione da parte del soggetto gestore.
4. Al sopravvenire di norme di legge che impediscano la coerente applicazione del regolamento di esecuzione e organizzazione ed ogni qual volta le condizioni di tutela degli ecosistemi lo impongano, l'Ente gestore propone un nuovo regolamento che sarà adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al termine della procedura di cui al precedente comma 1.
5. Al fine di ridurre e contenere l'impatto ambientale delle attività consentite, la proposta di regolamento di esecuzione e organizzazione elaborata dall'Ente gestore prevede misure di premialità ambientale, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI****Art. 7 - Sorveglianza**

1. La sorveglianza nell'area marina protetta, coerentemente con l'articolo 13 del decreto istitutivo, è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'Ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Art. 8 - Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e



trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente decreto e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nello stesso regolamento di esecuzione e organizzazione, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza dell'Area marina protetta, è immediatamente trasmesso all'Ente gestore, che provvede ad irrogare la relativa sanzione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'Ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'Area marina protetta.

Articolo 9 – Pubblicità

1. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima assicura e mantiene l'esposizione del presente decreto e del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6 in un luogo ben visibile agli utenti.

